

— condannare la Repubblica di Cipro alle spese.

Motivi e principali argomenti

L'autorità per l'energia di Cipro si ritiene abbia violato le direttive 93/38/CEE e 92/13/CEE con la gara d'appalto n. 40/2005 che riguardava un contratto per la progettazione, la fornitura e la costruzione della quarta unità della centrale termoelettrica di Vasilikou.

Per quanto riguarda la violazione degli artt. 4, n. 2, e 31, n. 1, della direttiva 93/38, la Commissione ritiene che la violazione attenga ai motivi per cui è stata respinta l'offerta del denunciante e per cui è risultata vincitrice l'offerta dell'altro concorrente sulla base di un criterio non chiaramente menzionato nel bando di gara.

Per quanto riguarda la violazione della direttiva procedurale 92/13, la Commissione ritiene che, in primo luogo, la stessa autorità aggiudicatrice, nella misura in cui con il suo comportamento ha creato una situazione di incertezza per quanto riguarda l'interpretazione da darsi ai motivi che hanno determinato il rigetto dell'offerta del denunciante, abbia violato la direttiva 92/13, come interpretata alla luce dell'obiettivo di effettività da essa perseguito e che, in secondo luogo, l'autorità aggiudicatrice non possa motivare la sua decisione con un mero rinvio all'esposizione della valutazione.

- (¹) Direttiva del Consiglio 14 giugno 1993, 93/38/CEE, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni (GU L 199, pag. 84).
- (²) Direttiva del Consiglio 25 febbraio 1992, 92/13/CE, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all'applicazione delle norme comunitarie in materia di procedura di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia e degli enti che forniscono servizi di trasporto nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni (GU L 76, pag. 14).

Ricorso proposto l'8 luglio 2009 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica d'Ungheria

(Causa C-253/09)

(2009/C 233/10)

Lingua processuale: l'ungherese

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: R. Lyal e K. Ritzné Talabér, agenti)

Convenuta: Repubblica d'Ungheria

Conclusioni della ricorrente

— Dichiarare che la Repubblica d'Ungheria è venuta meno agli obblighi che le incombono ai sensi degli artt. 18 CE, 39 CE e 43 CE nonché degli artt. 28 e 31 dell'Accordo SEE avendo riservato all'acquisto di un'abitazione di proprietà situata in Ungheria volta a sostituire un'abitazione ubicata in un altro Stato membro un trattamento meno favorevole rispetto a quello destinato all'acquisto di un'abitazione di proprietà

situata in Ungheria volta a sostituire un'abitazione situata in questo stesso Stato;

— condannare la Repubblica d'Ungheria alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il presente ricorso ha ad oggetto la norma tributaria ungherese ai sensi della quale, in fase di determinazione della base dell'imposta dovuta in sede di acquisto della proprietà di un'abitazione situata nel territorio nazionale, consente esclusivamente di dedurre dal valore dell'abitazione acquistata il prezzo dell'abitazione alienata ove quest'ultima sia situata all'interno dello Stato di cui trattasi.

Detta normativa è contraria alla libera circolazione delle persone e alla libertà di stabilimento ai sensi degli artt. 18 CE, 39 CE e 43 CE nonché degli artt. 28 e 31 dell'Accordo SEE.

L'obiettivo delle menzionate disposizioni del diritto comunitario consiste nel facilitare ai cittadini degli Stati membri di svolgere un qualsiasi tipo di un'attività professionale in un qualsiasi luogo della Comunità e, al contempo, nel vietare qualsiasi misura diretta a comportare che i cittadini di un qualsiasi Stato membro della Comunità i quali, usufruendo del loro diritto di libera circolazione, intendano svolgere un'attività economica nel territorio di un altro Stato membro, possano essere svantaggiati. In base a una costante giurisprudenza le disposizioni che impediscono ad un cittadino di uno Stato membro di lasciare lo Stato d'origine per esercitare il proprio diritto di libera circolazione, o che lo dissuadono dal farlo, costituiscono ostacoli frapposti a tale libertà anche se si applicano indipendentemente dalla cittadinanza dei lavoratori interessati.

Orbene, la normativa tributaria oggetto di detto ricorso costituisce una disposizione avente queste caratteristiche. Infatti, a motivo dell'esclusione dei menzionati vantaggi fiscali, i cittadini stranieri o ungheresi che, esercitando il loro diritto alla libera circolazione, risiedono per un determinato periodo in un altro Stato membro e acquistino in quest'ultimo un'abitazione percepiranno meno incentivi per l'acquisto di un'abitazione in Ungheria rispetto a coloro che risiedono in Ungheria e abbiano acquistato una nuova abitazione volta a sostituire quella di cui erano già proprietari sita nel territorio del detto Stato. In questo modo, la normativa ungherese può chiaramente comportare che i cittadini di altri Stati membri siano dissuasi dallo stabilirsi in Ungheria. La Commissione reputa che tali soggetti, che eventualmente abbiano già pagato imposte di un importo analogo nello Stato della loro precedente residenza quando acquistarono la loro abitazione, si trovino nella stessa situazione di coloro che abbiano acquistato la loro precedente abitazione in Ungheria. A tali persone deve essere pertanto riservato il medesimo trattamento. Posto che, invece, la normativa ungherese colloca in una situazione più sfavorevole coloro che acquistano in Ungheria un'abitazione che sostituisca l'abitazione situata in qualsiasi altro Stato membro rispetto a coloro che abbiano a loro volta acquistato un'abitazione e già fossero proprietari di un immobile di tale natura sito nel territorio ungherese, la stessa disciplina situazioni oggettivamente identiche in modo diverso e, pertanto, costituisce una normativa discriminatoria.

L'unico argomento formulato dal governo della Repubblica d'Ungheria non può giustificare tale violazione del diritto.

In primo luogo, per quanto riguarda l'obiezione relativa alla necessità di garantire la coesione del sistema tributario, occorre osservare che, nella presente causa, non può rilevarsi alcun

nesso diretto tra il beneficio fiscale di cui trattasi e la compensazione di tale beneficio mediante un prelievo fiscale determinato, la qual cosa per contro costituisce un requisito affinché l'invocata necessità di garantire la coesione del sistema tributario possa costituire una giustificata limitazione dell'esercizio delle libertà fondamentali. Dal punto di vista economico, non esiste alcun nesso diretto tra, da un lato, l'acquisto di un'altra abitazione e l'obbligo di versare l'imposta e, dall'altro, la vendita della prima abitazione e le imposte pagate in detta fase, trattandosi di elementi che solo il legislatore ungherese pone in relazione tra loro.

Infine, rispetto all'argomento, formulato dal governo ungherese, in base al quale prendere in considerazione gli immobili venduti in un altro Stato membro e le imposte versate al momento del loro acquisto e la prevenzione degli abusi eventualmente commessi nell'ambito di tali operazioni determinerebbe gravi difficoltà amministrative, la Commissione rileva che dette potenziali difficoltà amministrative non possono in alcun caso giustificare la violazione delle libertà fondamentali garantite dal diritto comunitario. Alla Repubblica d'Ungheria è indubbiamente consentito di imporre determinati requisiti al fine di ottenere i dati necessari ma questi requisiti non possono risultare sproporzionati rispetto allo scopo perseguito.

Impugnazione proposta il 15 luglio 2009 dall'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Sesta Sezione) 29 aprile 2009, causa T-23/07, Borco-Marken-Import Matthiesen GmbH & Co. KG/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

(Causa C-265/09 P)

(2009/C 233/11)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: avv. G. Schneider)

Altra parte nel procedimento: Borco-Marken-Import Matthiesen GmbH & Co. KG

Conclusioni del ricorrente

- Annullare la sentenza impugnata;
- respingere il ricorso proposto avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell'UAMI 30 novembre 2006, pratica R 808/2006-4, e in subordine, rinviare la causa al Tribunale;
- condannare la convenuta alle spese tanto del procedimento in primo grado quanto del giudizio di impugnazione.

Motivi e principali argomenti

La presente impugnazione è diretta contro la sentenza del Tribunale di primo grado che ha annullato la decisione della quarta commissione di ricorso dell'UAMI 30 novembre 2006, relativa al rigetto della domanda della convenuta di registrazione del segno «a» come marchio comunitario. Secondo il Tribunale, la commissione di ricorso, deducendo l'assenza di carattere distintivo del segno depositato dalla sola mancanza di alterazioni o di ornamenti grafici rispetto al carattere di scrittura standard Times New Roman, senza procedere a un esame concreto della sua attitudine a distinguere, nel pubblico di riferimento, i prodotti in oggetto da quelli provenienti dai concorrenti della ricorrente, avrebbe erroneamente applicato l'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) del Consiglio n. 40/94 (in prosieguo: il «regolamento sul marchio comunitario»).

A sostegno del ricorso viene addotta la violazione dell'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento sul marchio comunitario. Secondo l'UAMI, il Tribunale avrebbe interpretato tale disposizione in modo erroneo sotto tre profili.

In primo luogo, contrariamente a quanto avrebbe dichiarato il Tribunale, per l'analisi dell'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento sul marchio comunitario non sarebbe sempre necessario accertare il carattere distintivo di un segno nell'ambito di un esame concreto di specifici prodotti. Per singole categorie di segni (ad esempio: segni tridimensionali, marchi di colore, slogan, nomi di dominio), la giurisprudenza avrebbe ammesso un esame del carattere distintivo concreto ai sensi dell'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento sul marchio comunitario sulla base delle affermazioni generali sulla percezione dei consumatori e il loro condizionamento e tuttavia, spesso, avrebbe rinunciato a un esame concreto dei prodotti e servizi cui la domanda di registrazione si riferisce. La giurisprudenza avrebbe parimenti riconosciuto che, di norma, per alcune categorie di segni, un carattere distintivo concreto potrebbe essere acquisito soltanto sulla base dell'uso.

In secondo luogo, il Tribunale non avrebbe considerato che l'esame del carattere distintivo rappresenterebbe una decisione previsionale e, quindi, avrebbe sempre carattere dubitativo.

In terzo luogo, il Tribunale avrebbe ignorato la ripartizione degli oneri di allegazione nell'ambito dell'analisi dell'art. 7, n. 1, lett. b) del regolamento sul marchio comunitario, ritenendo che l'UAMI debba sempre dimostrare l'assenza di carattere distintivo di un segno depositato attraverso il riferimento a elementi concreti. Il procedimento di registrazione sarebbe un procedimento amministrativo e non un procedimento in contraddittorio, nel quale l'UAMI sarebbe tenuto a fornire la prova al richiedente degli impedimenti alla registrazione. Laddove un ricorrente faccia valere il carattere distintivo di un marchio richiesto in contrasto con il giudizio dell'UAMI, spetterebbe quindi ad esso fornire indicazioni concrete e comprovate che consentano di accertare che il marchio richiesto sia munito di un carattere distintivo intrinseco, ovvero di un carattere distintivo acquisito per effetto dell'uso.